



CAMPOBASSO  
GIOVANNI  
21.08.2020  
09:55:33 UTC



1.  
UT

*Regione Puglia*  
*Segretariato Generale della Giunta Regionale*

**Disegno di Legge N. 109 del 12/08/2020**

**Modificazioni alla Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 30/04/2004).**



## ***Regione Puglia***

### **SCHEMA di DISEGNO di LEGGE**

Codice Cifra

ACS/SDL/2020/00009

**Presentato dall'Assessore all'Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione dei  
Beni Culturali.  
(Avv. Loredana Capone)**

Modificazioni alla Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 30/04/2004).

**Oggetto: Modificazioni alla Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 30/04/2004).**

### **Relazione tecnica - accompagnatoria**

La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, ne assicura la fruibilità, e riconosce nello spettacolo una componente essenziale della cultura e dell'identità regionale, promuovendone iniziative di produzione e divulgazione.

La vigente L.R. n. 6 del 29/04/2004, recante "Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali", ha avuto il merito di essere stata una delle prime leggi regionali approvate nel territorio nazionale, svolgendo un compito importante di regolamentazione del comparto dello spettacolo. Tuttavia, proprio per la funzione ampiamente svolta dalla legge n. 6, sin dal 2005, al suo interno non vi erano norme organiche riguardanti il comparto delle attività culturali, rubricate solo tra le norme transitorie. Tale quadro di riferimento rende necessario operare una modifica complessiva dell'intero comparto Cultura e Spettacolo. Si fa, inoltre, presente che tali modifiche sono funzionali anche ad adeguare la legislazione regionale alle norme nazionali di riferimento nell'ambito della cultura, della creatività, dello spettacolo e della cinematografia nonché ad assicurare il necessario supporto finanziario pubblico ad un settore tra i più pesantemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ragione della totale chiusura di tutti i luoghi della Cultura, dello Spettacolo e del Cinema a far data dal febbraio scorso.

Inoltre, la Giunta regionale, con delibera n. 543 del 19/03/2019, pubblicata nel BURP n. 47 del 03/05/2019, ha adottato un Piano Strategico regionale della Cultura, sviluppato su un arco decennale 2017-2026, e denominato *Più Cultura in Puglia*, attraverso il quale ha fissato obiettivi e strategie atte a sviluppare, implementare e gestire unitariamente le politiche culturali regionali, definendo in particolare le seguenti finalità:

1. orientare dentro un'unica visione e strategia l'agire della pluralità di istituzioni e politiche che insistono sulle materie della Cultura, della Creatività e dello Spettacolo e sulle relative filiere;
2. fornire alle competenti strutture regionali (politiche e amministrative) e a tutti i *decision maker* le informazioni necessarie circa le esigenze e le aspettative di lungo periodo degli operatori stessi;
3. diffondere, attraverso il metodo della partecipazione ed elaborazione condivisa, una consapevolezza maggiore da parte dell'opinione pubblica circa la necessità di avviare politiche attive sui temi della Cultura quale comparto economico in grado di produrre reddito e valore aggiunto in favore dell'intera collettività, che può e deve diventarne protagonista direttamente o indirettamente;
4. innescare un metodo di *governance* virtuoso per lo sviluppo di una Economia della Cultura, attraverso la responsabilizzazione dei suoi protagonisti;

5. **programmare insieme** condividendo una visione e **adattare** gli strumenti e le strategie agli scenari che cambiano;
6. consentire di **identificare realisticamente**, negli anni a venire, gli obiettivi da proporre attraverso il coinvolgimento dei privati, le azioni da attribuire al settore pubblico e quelle da realizzare in **partnership pubblico-privato**;
7. mettere a punto le modalità secondo cui – nell’ambito della *governance* e in coerenza con il nuovo modello organizzativo regionale “MAIA (Modello Ambidestro di Innovazione Amministrativa)” di cui alla D.G.R. n. 1518 e al D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 – si possa dare attuazione alle linee programmatiche del Presidente della Regione per la **realizzazione di un soggetto regionale che sovrintenda all’intera filiera del settore Cultura**, comprensivo di attività e beni.

**In considerazione di quanto in premessa, si dispone quanto segue.**

**Riguardo ai Principi e alle Funzioni della Regione - Art. 1-2, si prevede di:**

- **riconoscere tutti gli ambiti legati alle attività di Spettacolo (teatro, musica, danza, festival, spettacolo viaggiante), Cultura (cinema, editoria, media e multimedia, audiovisivo, digitale, videogame, virtual reality) e Creatività (arte, design, comunicazione, architettura, made in Italy);**
- **promuovere lo spettacolo e le attività culturali quale strumento di formazione e di incontro e dialogo tra i popoli, di inclusione sociale ed emancipazione, di superamento delle disuguaglianze e delle discriminazioni, di tutela dell’ambiente e del paesaggio, oltre che di sperimentazione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione;**
- **individuare i presupposti per assicurare la qualità dei progetti, la sostenibilità gestionale dei luoghi di cultura e spettacolo, il pluralismo culturale e le pari opportunità, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la capillare diffusione della cultura e dello spettacolo su tutto il territorio regionale;**
- **favorire la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche attraverso la costituzione di reti d’impresa;**
- **favorire l’occupazione, soprattutto giovanile, e l’integrazione tra formazione e lavoro;**
- **promuovere, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli Enti locali, le Università, gli Enti e le Istituzioni culturali di riconosciuta professionalità, nonché con i Distretti industriali e le associazioni di categoria e sindacali di settore maggiormente rappresentativi, la realizzazione di iniziative e di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;**

- **valorizzare le tradizioni, le culture e le musiche popolari, la cultura alimentare tipica e il patrimonio linguistico locale, in tutte le forme ed espressioni, con particolare riferimento a bande, cori, orchestre, manifestazioni religiose, sagre e riti storici;**
- **assicurare l'integrazione con le politiche e gli interventi regionali connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare;**
- **informare le azioni regionali in materia di spettacolo e attività culturali e creative ai principi della pianificazione strategica, della programmazione pluriennale e della concertazione con il partenariato economico e sociale, nonché a criteri di trasparenza, semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, al fine di accrescerne l'economicità, l'efficacia e l'efficienza.**

Per quanto attiene gli Artt. 2-3 vengono ridefinite le **Funzioni della Regione e dei Comuni** in materia di Cultura e Spettacolo, eliminando nel contempo i riferimenti alle **Province**, non più titolari di competenze in materia, alla luce delle profonde modifiche intervenute a livello normativo statale e regionale. In particolare, nel rispetto delle prerogative dello Stato e dei Comuni, si prevede la possibilità di introdurre **forme di incentivazione e agevolazione** in favore dei soggetti privati operanti nei settori di cui alla presente legge, a valere sulle imposte e i tributi di competenza municipale, e di **concedere a titolo gratuito** a soggetti privati operanti nei settori di cui alla presente legge beni immobili di proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione.

Gli Artt. 4-5 dedicati alla **Tipologia degli interventi regionali e alla loro Programmazione** prevedono, in un'ottica di **pianificazione strategica e programmazione pluriennale**, azioni triennali e annuali, così come previsto e statuito dal **Piano strategico "PiiiLCulturainPuglia"** (sussunto dalla nuova normativa per il decennio 2017-2026), che perseguono

- (a) **il sostegno alla produzione, realizzazione e distribuzione in tutti gli ambiti dello spettacolo e delle attività culturali e creative,**
- (b) **il supporto alla realizzazione di progetti di formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli addetti dei settori regionali dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e delle attività culturali e creative,**
- (c) **il finanziamento di spese di investimento relative a lavori per il restauro e la riqualificazione dei luoghi di spettacolo, cultura, cinema, spettacolo viaggiante; l'innovazione di prodotti e processi; il miglioramento tecnologico delle imprese operanti nel settore; la valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio culturale immateriale; lo sviluppo e la promozione di nuova cultura d'impresa.**

Infine, nell'Art. 6 si modifica la pre-esistente normativa concernente l'Osservatorio regionale dello Spettacolo che diviene **"Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo"**, portando a nove i componenti e a cinque anni la durata della carica, e assicurando una dotazione finanziaria per il suo effettivo funzionamento pari almeno allo **0,2%** della somma destinata annualmente nel bilancio regionale autonomo agli interventi di sostegno in materia di spettacolo e attività culturali e creative.

Si norma, infine, nell'art. 15 novellato (Norme transitorie) l'attivazione dell'Osservatorio solo a scadenza dell'attuale Osservatorio regionale dello spettacolo, prevista per l'anno 2022.

All'Art. 6-bis si riconosce alla **Mediateca regionale** la funzione di centro operativo e di coordinamento del Polo Biblio-Museale regionale cui afferiscono i Poli Biblio-Museali provinciali a seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di Istituti e luoghi della Cultura.

Un'importante modifica riguarda l'inserimento dell'Art. 7-bis concernente il **"Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura"** (TPP), assicurando così una disciplina normativa organica al Consorzio che ad oggi ne è privo, come già previsto dall'Art. 7 della L.R. n. 6/2004 relativamente alla Fondazione Apulia Film Commission (AFC). Tra le funzioni assegnate al TPP, in coerenza con il suo atto costitutivo e lo Statuto, si evidenziano le seguenti:

- **promuovere, valorizzare e sostenere la diffusione in Puglia delle attività di spettacolo dal vivo, attraverso l'accompagnamento dello sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo e delle industrie culturali e creative pugliesi, mettendo in rete e promuovendo gli attrattori culturali e naturali pugliesi, attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali;**
- **valorizzare e sostenere gli artisti e la produzione regionale pugliese mediante la distribuzione e circuitazione di spettacoli dal vivo ed eventi artistico-culturali, che promuovano e diffondano l'identità, il talento e la cultura della Puglia nella stessa regione e in ambito nazionale e internazionale;**
- **supportare la Regione nella valorizzazione e organizzazione dei beni culturali e nella promozione della lettura e dell'editoria, coordinare le iniziative artistico-culturali e di spettacolo degli altri Enti partecipati dalla Regione Puglia, e supportare l'Osservatorio regionale nel monitoraggio delle performance e degli impatti generati sul territorio dalle attività culturali, creative e di spettacolo dal vivo.**
- **promuovere processi di partecipazione attiva del pubblico e di accompagnamento, supporto e assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati dei settori cultura, creatività e spettacolo, e dotarsi di un Centro Studi per il sostegno alla ricerca e all'innovazione nell'ambito culturale e della valorizzazione del territorio.**

La Regione assicura la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento e alle progettualità del Teatro Pubblico Pugliese e di Apulia Film Commission, sulla base di **specifiche convenzioni triennali.**

L'innovazione derivante dal ricorso ai sistemi digitali, anche in ambito culturale e creativo, costituisce un elemento rilevante ai fini della modifica dell'Art. 8 che introduce l'**Ecosistema digitale integrato** della cultura e del turismo attraverso cui Regione Puglia vuole, da una parte, **offrire servizi digitali integrati ed interoperabili per una maggiore diffusione, conoscenza e fruizione del territorio e del patrimonio culturale e naturale, puntando, dall'altra, a identificare e profilare i soggetti professionali operanti in Puglia nell'ambito della cultura e dello spettacolo, per una valorizzazione delle competenze e professionalità, e una semplificazione/accelerazione dei procedimenti**

**amministrativi e delle analisi di impatto delle politiche culturali.** Al funzionamento dell'Ecosistema digitale integrato si provvede mediante lo stanziamento di una dotazione finanziaria annuale deliberata dalla Giunta regionale in misura comunque non inferiore all' 1,5% della somma destinata annualmente nel bilancio regionale autonomo agli interventi di sostegno in materia di spettacolo e attività culturali e creative.

Altre rilevanti modifiche riguardano, per un verso, l'Art. 10 con cui si istituisce il **F.R.U.S.C. – Fondo Regionale Unico dello Spettacolo e della Cultura** – finalizzato a sostenere la programmazione regionale pluriennale di cui all'Art. 5 della legge, con l'obiettivo di **consolidare e incrementare** le attività nei settori dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, della cultura e della creatività. Per altro verso, con il novellato Art. 12 si va oltre il mero "Fondo di garanzia" previsto dalla normativa del 2004, prevedendo un più vasto elenco di "Incentivazioni al sistema integrato della cultura e dello spettacolo" attraverso il quale la Regione Puglia possa attivare ogni utile forma di incentivazione, anche ricorrendo alla **leva fiscale e/o alla concessione di contributi straordinari**, per la nascita e lo sviluppo in Puglia di imprese di spettacolo, cinematografiche, culturali e creative, nonché in favore di **soggetti privati che investono sul capitale di tali imprese o effettuano erogazioni liberali a sostegno di attività di spettacolo, cinema, audiovisivo, culturali e creative e di valorizzazione del patrimonio culturale (ArtBonus regionale).**

Con il novellato Art. 13 si istituisce la "Consulta permanente per la Cultura e lo Spettacolo dal vivo" con funzioni consultive e propositive rispetto alla pianificazione strategica e alla programmazione triennale

Infine, il nuovo Art. 17 "Norma finanziaria" ridefinisce le coperture finanziarie in relazione al nuovo assetto normativo. In particolare si prevede, nell'ambito della Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale:

- uno stanziamento annuale per il funzionamento dell'Osservatorio della Cultura e dello Spettacolo non inferiore allo 0,2% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale;
- uno stanziamento annuale per il funzionamento e le progettualità della Fondazione Apulia Film Commission e del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura non inferiore a € 1.500.000,00 per ciascuno dei due Enti partecipanti;
- uno stanziamento annuale per il funzionamento dell'Ecosistema digitale integrato non inferiore all'1,5% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale;
- una dotazione annuale del Fondo Regionale Unico dello Spettacolo e della Cultura – F.R.U.S.C. non inferiore allo 0,1 % delle spese correnti ricorrenti del Bilancio autonomo annuale della Regione Puglia;
- uno stanziamento annuale per il funzionamento e le progettualità delle Istituzioni e degli organismi di interesse regionale non inferiore a € 4.140.000,00;



- uno stanziamento annuale per gli incentivi di cui all'art. 12, comma 3 della presente legge non inferiore a € 500.000,00.

Si evidenzia inoltre che, dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal presente SDL non derivano nuovi e maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede come da referto tecnico allegato.

Per le ragioni esposte si propone il presente articolato all'approvazione del Consiglio regionale.

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura  
(Mauro Paolo Bruno)

Firmato digitalmente da: Mauro Paolo Bruno  
Organizzazione: REGIONE PUGLIA/80017210727  
Motivo: MAURO PAOLO BRUNO  
Luogo: Bari  
Data: 28/07/2020 09:35:50

Il Direttore del Dipartimento  
Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio  
(Aldo Patruno)

Firmato digitalmente da:  
ALDO PATRUNO  
Regione Puglia  
Firmato il: 28-07-2020 10:58:09  
Seriale certificato: 636011  
Valido dal 20-03-2020 al 20-03-2023

L'Assessore proponente

Avv. Loredana Capone

CAPONE  
LOREDANA  
29.07.2020  
17:32:36  
UTC

\* " Il testo del presente SDL, approvato dalla Giunta, sarà sottoposto alle concertazioni e ai processi partecipativi previsti dalle normative regionali in materia di partecipazione (L.R. n. 28/2017)".



**Oggetto: Modificazioni alla Legge regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 53 del 30/04/2004).**

## **Articolato**

### **Art. 1**

**La Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2004 “Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali” è così modificata:**

**1) L’art. 1 “Finalità” è sostituito dal seguente “Principi e Finalità”:**

**“1. La Regione, nella cornice dei propri principi statutari e degli strumenti di pianificazione strategica, riconosce:**

**a. lo spettacolo: teatro, musica, danza, festival, spettacolo viaggiante e circense;**

**b. le attività culturali: cinema, editoria, media e multimedia, audiovisivo, digitale, videogame, virtual reality;**

**c. la creatività: arte, design, comunicazione, architettura, made in Italy;**

**quali fattori di sviluppo sociale ed economico della Puglia, di valorizzazione dell’identità dei territori e promozione, a livello nazionale e internazionale, dei talenti e delle imprese locali.**

**2. La Regione promuove, inoltre, lo spettacolo e le attività culturali e creative quali strumenti di formazione del pubblico e promozione culturale, di incontro e dialogo tra i popoli, di inclusione sociale ed emancipazione, di superamento delle disuguaglianze e delle discriminazioni, di tutela dell’ambiente e del paesaggio, oltre che di sperimentazione, ricerca, innovazione e internazionalizzazione.**

**3. La Regione, con la presente legge, definisce il quadro generale degli obiettivi e le modalità atte al loro raggiungimento, identifica le tipologie di intervento in materia di spettacolo e attività culturali e creative, individua i presupposti per assicurare la qualità dei progetti, la sostenibilità gestionale dei luoghi di cultura e spettacolo, il pluralismo culturale e le pari opportunità, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la capillare diffusione della cultura e dello spettacolo su tutto il territorio regionale.**

**4. La Regione favorisce, in materia di spettacolo e attività culturali e creative, la collaborazione tra organismi pubblici e soggetti privati, nonché tra gli stessi organismi pubblici e tra i soggetti privati fra loro, anche attraverso la costituzione di reti d’impresa, al fine di razionalizzare le risorse economiche e organizzative disponibili, generare nuova cultura d’impresa, qualificare gli investimenti e il lavoro, favorire l’occupazione, soprattutto giovanile, e l’integrazione tra formazione e lavoro.**

**5. La Regione informa la propria azione in materia di spettacolo e attività culturali e creative ai principi della pianificazione strategica, della programmazione pluriennale e della concertazione con il partenariato economico e sociale, nonché a criteri di trasparenza, semplificazione, ottimizzazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, al fine di accrescerne l’economicità, l’efficacia e l’efficienza.**

**6. La Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, gli Enti locali, le Università, gli Enti e le Istituzioni culturali di riconosciuta professionalità, nonché con i Distretti industriali e le associazioni di categoria e sindacali di settore maggiormente rappresentativi, la realizzazione di iniziative e di progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale regionale, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza, accessibilità e fruizione”.**

- 2) All'art. 2 "Funzioni della Regione", i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti commi:
- "1. La Regione, nel rispetto dei principi e valori costituzionali, nonché della vigente normativa statale, europea e internazionale, esercita le funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo in materia di spettacolo e attività culturali e creative, con il concorso degli Enti locali e sentiti gli organismi e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi del settore.**
- 2. Con le medesime modalità, la Regione indirizza e coordina gli interventi di sostegno in materia di spettacolo e attività culturali e creative, avendo riguardo alla produzione, circuitazione, distribuzione, esercizio, promozione e formazione, agevolando la più ampia partecipazione dei cittadini e assicurando la valorizzazione dei luoghi di cultura e spettacolo.**
- 3. La Regione assicura gli interventi di sostegno nel rispetto dei principi di uguaglianza e parità di trattamento, riservando speciale attenzione alle aree meno servite e svantaggiate, alle minoranze linguistiche, ai disabili, ai bambini e alle famiglie, nell'intento di equilibrare e rendere accessibile a tutti l'offerta culturale sull'intero territorio regionale.**
- 4. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, valorizza e promuove le tradizioni, le culture e le musiche popolari, la cultura alimentare tipica e il patrimonio linguistico locale, in tutte le forme ed espressioni, con particolare riferimento a bande, cori, orchestre, manifestazioni religiose, sagre e riti storici".**
- 3) All'art. 2, comma 5, sostituire "e offre il proprio sostegno alle eccellenze artistiche" con "e assicura sostegno ai talenti e alle eccellenze artistiche e culturali".
- 4) All'art. 2, comma 5, sostituire "criteri che saranno determinati" con "criteri qualitativi e di merito che sono determinati".
- 5) All'art. 2 sostituire il comma 6 con il seguente comma:
- "6. La Regione assicura, inoltre, sostegno all'imprenditoria e all'occupazione giovanile nei settori dello spettacolo, della cultura e della creatività, al fine di favorire la crescita occupazionale nel territorio pugliese e ridurre la migrazione delle giovani generazioni".**
- 6) All'art. 2 sostituire il comma 7 con il seguente comma:
- "7. La Regione promuove e sostiene lo spettacolo e le attività culturali e creative anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le Università e il sistema economico produttivo e finanziario, e assicura l'integrazione con le politiche e gli interventi regionali connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, alla promozione del territorio, del turismo, dell'artigianato, della ricerca, dell'istruzione e della formazione, del welfare".**
- 7) L'art. 3 "Funzioni delle Province e dei Comuni" è sostituito dal seguente articolo "Funzioni dei Comuni":
- "1. I Comuni, in forma singola o associata, nel rispetto delle vigenti normative e della programmazione regionale, provvedono:**
- a) a sostenere a livello locale le attività culturali, creative, cinematografiche e di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e di promozione turistica e con le politiche sociali e di sviluppo economico, al fine di rispondere ai bisogni delle comunità sul territorio;**
- b) a promuovere la formazione del pubblico e, in accordo con le Amministrazioni competenti, la diffusione delle attività culturali, creative, cinematografiche e di spettacolo**

negli Istituti scolastici e nelle Università, di concerto con le associazioni di categoria e sindacali, i distretti e gli organismi maggiormente rappresentativi del settore;

c) a valorizzare e promuovere le tradizioni teatrali locali, la cultura musicale di tipo bandistico, corale e orchestrale e ogni altra forma di tradizione e cultura popolare;

d) a esercitare le funzioni amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di spettacoli dal vivo, eventi culturali, attività circensi e spettacoli viaggianti, con particolare riferimento ai temi della sicurezza nei luoghi di spettacolo e pubbliche manifestazioni;

e) a sostenere il funzionamento e lo sviluppo di musei, biblioteche e ogni altro luogo e istituto di cultura di propria competenza sul territorio, promuovendone l'autonomia gestionale e incentivandone le attività e i servizi culturali, anche in forma integrata e in rete con i sistemi biblio-museali regionali e nazionali;

f) realizzare interventi di adeguamento, riqualificazione, manutenzione delle sedi e delle attrezzature destinate alle attività culturali, cinematografiche e di spettacolo, ovvero di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico pubblico e privato mediante la stipula di apposite convenzioni, protocolli e/o accordi.

2. I Comuni concorrono, altresì, alla definizione e all'attuazione dei programmi regionali in materia di spettacolo e attività culturali e creative, dotandosi di strumenti di programmazione pluriennale che, in coerenza con quelli regionali di cui all'Art. 5 della presente legge, tengano adeguatamente conto dei progetti e dei beneficiari sostenuti dalla Regione, e prevedano regole e criteri di evidenza pubblica, chiari e trasparenti, per l'erogazione di contributi a progetti locali nei settori di cui alla presente legge.

3. I Comuni, nel rispetto dei compiti, poteri e funzioni istituzionali normativamente assegnati, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza e nel contesto della programmazione regionale possono:

a) prevedere, nel rispetto degli equilibri di bilancio, forme di incentivazione e agevolazione in favore dei soggetti privati operanti nei settori di cui alla presente legge, a valere sulle imposte e i tributi di competenza municipale;

b) concedere a titolo gratuito a soggetti privati operanti nei settori di cui alla presente legge beni immobili di proprietà, in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni, per una durata massima di dieci anni nel corso dei quali il cessionario conserva l'onere di effettuare, a propria e cura e spese, gli interventi di manutenzione atti a mantenere la funzionalità dell'immobile".

8) All'art. 4 "Tipologie dell'intervento regionale", comma 1, sostituire "ai soggetti che operano nel settore dello spettacolo" con "all'ecosistema integrato dello spettacolo e delle attività culturali e creative".

9) All'art. 4, comma 1, sostituire le lettere a), b), d), e), g) e h) con le seguenti lettere:

"a) produzioni realizzate da soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di categoria e dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore;

b) coproduzioni, anche in ambito nazionale e internazionale, che prevedano la partecipazione di soggetti che insistono e operano stabilmente sul territorio regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di categoria e dai sindacati maggiormente rappresentativi del settore;

d) realizzazione di eventi, festival e rassegne, manifestazioni espositive, progetti editoriali, seminari, studi, premi e celebrazioni storiche, anche carnevalesche, finalizzati alla

promozione dell'identità pugliese e alla diffusione dei valori delle culture popolari, delle arti e delle scienze che non rivestono carattere esclusivamente accademico/specialistico, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle "eccellenze" e dei talenti pugliesi;

e) sostegno alla domanda e formazione del pubblico, in particolare giovanile, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le Università, le Accademie, i Conservatori, i distretti industriali, le associazioni di categoria e i sindacati maggiormente rappresentativi del settore;

g) sostegno alla programmazione e alle attività progettuali dell'esercizio teatrale pugliese, in forma singola e/o associata, in teatri pubblici e privati, con priorità per quelli tutelati ai sensi del Codice dei Beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e per i Teatri nazionali, i Teatri di rilevante interesse culturale, Teatri di tradizione e i Centri di produzione;

h) sostegno alla programmazione e alle attività progettuali dell'esercizio cinematografico pugliese, in forma singola e/o associata, con priorità per le sale tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali di cui al D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., le sale storiche in esercizio dislocate nei centri storici, nelle periferie urbane, nei comuni medio-piccoli, nelle aree territoriali meno favorite come previsto dall'art. 1, comma 2b) della L.R. n. 8/2008 e come definite dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, ossia esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, le sale d'essai come definite dall'art. 2 comma 1 lettera m) della Legge 14 novembre 2016 n. 220".

10) All'art. 4, comma 1, alla lett. f) sostituire "di innovazione e di ricerca dei linguaggi dello spettacolo" con "innovazione e ricerca di nuovi linguaggi, forme ed espressioni della cultura, dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, dell'arte, della creatività".

11) All'art. 4, comma 1, lett. c) dopo "distribuzione" eliminare "di spettacoli".

12) All'art. 4, comma 1, dopo le lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) aggiungere le lettere seguenti:  
"i) collaborazione con i Comuni, in conformità ai loro statuti, funzioni istituzionali e poteri sanciti dalla normativa vigente, nella definizione dei criteri di individuazione delle aree comunali riservate allo spettacolo viaggiante e alle attività circensi;

l) progetti di formazione, qualificazione, aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli addetti nei settori regionali dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo e delle attività culturali e creative, anche attraverso l'apertura di scuole di teatro, musica, danza, cinema, audiovisivo, nuove arti riconosciute dalla Regione".

13) All'art. 4 sostituire il comma 2 con il seguente comma:

"2. La Regione, inoltre, concede contributi per spese di investimento relative a:

a) lavori di restauro e riqualificazione, anche a fini di utilizzo multidisciplinare, dei luoghi di spettacolo, cultura, cinema, spettacolo viaggiante, nonché di adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza, accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali;

b) innovazione di prodotti e di processi, soprattutto ai fini della promozione e della formazione del pubblico, del miglioramento tecnologico delle imprese operanti nei settori di cui alla presente legge e della diffusione dei contenuti culturali materiali e immateriali;

c) valorizzazione, catalogazione, conservazione del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione al patrimonio bandistico, corale, orchestrale, cinematografico e audiovisivo, nonché a quello connesso ai cammini e agli itinerari storico-culturali, al folklore,

ai riti e alle tradizioni popolari, anche attraverso la realizzazione di laboratori, musei ed esposizioni permanenti;

d) sviluppo e promozione di nuova cultura d'impresa, in ottica di internazionalizzazione, gestione dei patrimoni culturali materiali e immateriali e connessione con il turismo culturale”.

14) All'art. 4 dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

“3. La Regione può concedere contributi straordinari e aggiuntivi, rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'Art. 17 della presente legge, al fine di sostenere i soggetti operanti in Puglia nei settori dello spettacolo, del cinema e delle attività culturali e creative in occasione di eventi e calamità naturali, emergenze sanitarie e/o gravi crisi aziendali e occupazionali”.

15) All'art. 5 “Programma regionale” sostituire la rubrica “Programma regionale” con la rubrica “Programmazione regionale”.

16) All'art. 5, sostituire il comma 1 con il seguente comma:

“ 1. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 6 e il partenariato economico-sociale, approva il programma triennale in materia di spettacolo e attività culturali e creative”.

17) All'art. 5, comma 2, alla lett. b) dopo “intervento” aggiungere “come individuate all'art. 4 della presente legge;”.

18) All'art. 5, comma 2, sostituire le lettere c) e d) con le seguenti lettere:

“c) le procedure, i criteri e le modalità di selezione e attuazione degli interventi proposti e di profilazione dei beneficiari;

d) i criteri per la verifica dell'effettiva e ottimale realizzazione delle attività oggetto degli interventi di cui all'art. 4 della presente legge e per la misurazione dei relativi impatti territoriali”.

19) All'art. 5 sostituire il comma 3 con il comma seguente:

“3. La Giunta regionale, inoltre, nell'ambito del programma triennale:

a) definisce il quadro di riferimento finanziario pluriennale e gli schemi di convenzione con i beneficiari;

b) stabilisce le quote da destinare agli interventi di cui alla presente legge, articolandoli distintamente in relazione alla tipologia degli stessi e alla natura pubblica o privata dei beneficiari;

c) in relazione ad interventi a minore intensità economica, adotta un programma annuale di sostegno integrativo e accessorio rispetto a quello triennale”.

20) All'art. 6 “Osservatorio regionale dello spettacolo” nella rubrica dopo “regionale” inserire “della cultura e”.

21) All'art. 6 sostituire i commi 1, 2 e 4 con i seguenti commi:

“1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo, composto da nove esperti di nomina regionale, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, due designati rispettivamente dall'Apulia Film Commission e dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, uno designato dall'Associazione Nazionale

Comuni italiani (ANCI) e cinque designati dai distretti produttivi di settore, dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di settore maggiormente rappresentativi.

2. L'Osservatorio si avvale, anche attraverso gli Enti strumentali regionali, di esperti in monitoraggio e valutazione delle performance delle attività culturali, cinematografiche, audiovisive, creative e di spettacolo.

4. L'Osservatorio rileva ed elabora dati ed elementi tecnici utili alla predisposizione del programma regionale di cui all'articolo 5, alla valutazione dei risultati e degli impatti socio-economici generati dallo stesso sul territorio e sul sistema regionale integrato della cultura e dello spettacolo. A tal fine, l'Osservatorio produce un Rapporto Annuale e, alla scadenza del mandato, una Relazione relativa allo stato di attuazione della presente legge".

22) All'art. 6, al comma 3, sostituire "tre" con "cinque".

23) All'art. 6 dopo il comma 4 inserire il comma seguente:

"5. La dotazione finanziaria per il funzionamento dell'Osservatorio viene deliberata dalla Giunta regionale in misura comunque non inferiore allo 0,2% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1, del Bilancio autonomo regionale".

24) All'art. 6-bis "Mediateca regionale", dopo il comma 2 inserire il comma seguente:

"2-bis. Presso la Mediateca regionale è attiva la Puglia Digital Library, finalizzata a digitalizzare e rendere fruibile online il patrimonio culturale pugliese di maggior pregio, anche attraverso la collaborazione con gli istituti universitari e le associazioni di categoria e sindacali di settore".

25) All'art. 6-bis sostituire il comma 3 con il comma seguente:

"3. Le attività di cui al presente articolo sono finanziate a valere sul fondo regionale unico spettacolo e cultura di cui all'art. 10 della presente legge, sulla base di una programmazione triennale delle attività".

26) All'art. 7 "Apulia Film Commission" sostituire i commi 1 e 2 con i commi seguenti:

"1. È istituita l'Apulia Film Commission, di seguito denominata AFC. L'AFC è una fondazione promossa e sostenuta dalla Regione Puglia, dalla Città metropolitana di Bari, dalle Province e dai Comuni capoluogo, che ne possono essere soci fondatori. Alla fondazione possono altresì aderire – anche in forma associata – altri enti locali pugliesi, ed altri Enti e/o istituzioni pubblici.

2. L'AFC persegue finalità di pubblico interesse nel comparto del cinema e dell'audiovisivo e assolve ai seguenti compiti istituzionali:

a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale e le risorse professionali e tecniche pugliesi, creando le condizioni per attirare in Puglia le produzioni cinematografiche, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere, nell'ottica di supportare la crescita e valorizzare l'ecosistema integrato dello spettacolo e delle attività culturali e creative pugliesi;

b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive, realizzate sul territorio regionale avvalendosi prioritariamente di maestranze ed operatori economici stabilmente operanti nel territorio regionale, che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di fondi specifici;

- c) coordinare e sostenere l'esercizio e le iniziative del settore cinematografico e audiovisivo in Puglia, anche favorendo la costituzione di reti, tra cui festival, rassegne e forum tematici, e agevolare la partecipazione di imprese cinematografiche pugliesi a festival, fiere e mercati tematici all'estero;
- d) valorizzare e supportare la crescita delle risorse professionali e tecniche che insistono, operano stabilmente e realizzano valore aggiunto sul territorio regionale, anche sostenendo lo studio e la ricerca, di concerto con le Istituzioni scolastiche e universitarie;
- e) supportare la Regione nelle iniziative finalizzate a sostenere l'impresa cinematografica e audiovisiva stabilmente operante sul territorio regionale, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito;
- e) concorrere ad incrementare e valorizzare il patrimonio della Mediateca regionale pugliese e della Puglia Digital Library e incentivare la fruizione del materiale audiovisivo e filmico, anche attraverso la valorizzazione del Cinema Abc - Centro di Cultura cinematografica;
- f) supportare l'Osservatorio regionale di cui all'art. 6 della presente legge nel monitoraggio delle performance e degli impatti generati sul Territorio dalle attività in materia di cinema e audiovisivo;
- g) dotarsi, di concerto con le Istituzioni universitarie e di alta formazione, di un Centro Studi per il sostegno alla ricerca e all'innovazione nell'ambito del cinema, dell'audiovisivo e delle nuove forme di espressione multimediale".

27) All'art. 7 dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

"3. L'AFC opera nel rispetto degli indirizzi e dei parametri fissati dalle vigenti normative nazionali ed europee afferenti all'ambito cinematografico, audiovisivo e alle nuove forme di espressione multimediale e, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ricorre alla concertazione con gli organismi e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi del settore.

4. La Regione assicura la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento e alle progettualità della Fondazione Apulia Film Commission, sulla base di specifiche convenzioni triennali".

28) Dopo l'art. 7 inserire l'art. 7-bis "Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura":

"1. Il Teatro Pubblico Pugliese, di seguito denominato TPP, è il Consorzio regionale per il sostegno alle Arti e alla Cultura, costituito e sostenuto dalla Regione Puglia, dagli Enti locali pugliesi e dalle associazioni o unioni, comunque denominate, tra detti Enti.

2. Il TPP, nel rispetto della normativa nazionale ed europea e degli indirizzi della pianificazione strategica regionale, assolve ai seguenti compiti istituzionali:

- a) promuovere, valorizzare e sostenere la diffusione in Puglia delle attività di spettacolo dal vivo e delle produzioni artistico-culturali pugliesi, la crescita del pubblico, la sperimentazione e la ricerca artistica, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena;
- b) accompagnare e valorizzare lo sviluppo della filiera dello spettacolo dal vivo e delle industrie culturali e creative pugliesi, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali locali;
- c) elaborare e attuare progetti di promozione, informazione e formazione del pubblico finalizzati ad accrescere la conoscenza delle arti e dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici forme espressive, favorire processi di accompagnamento del pubblico e di



- cittadinanza attiva, orientare le nuove generazioni verso le professioni creative, in stretta collaborazione con il mondo scolastico e le università;
- d) valorizzare, mettere in rete e promuovere gli attrattori culturali e naturali pugliesi, attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali, promuovendo idonee forme di partenariato tra soggetti pubblici e privati.
  - e) supportare la Regione nella valorizzazione e organizzazione dei beni culturali e nella promozione della lettura e dell'editoria, in attuazione delle vigenti norme nazionali e regionali in materia;
  - f) promuovere processi di accompagnamento, supporto e assistenza tecnica agli operatori pubblici e privati dei settori cultura, creatività e spettacolo dal vivo, in collaborazione con i distretti e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi del settore;
  - g) coordinare le iniziative artistico-culturali e di spettacolo dal vivo degli altri Enti partecipati dalla Regione Puglia e delle istituzioni di cui all'Art. 11 della presente legge, ai fini dell'implementazione di un Sistema integrato regionale delle Arti e della Cultura;
  - h) supportare l'Osservatorio regionale di cui all'art. 6 della presente legge nel monitoraggio delle performance e degli impatti generati sul territorio dalle attività culturali, creative e di spettacolo dal vivo;
  - i) dotarsi, di concerto con le Istituzioni universitarie e di alta formazione, di un Centro Studi per il sostegno alla ricerca e all'innovazione nell'ambito culturale e della valorizzazione del territorio;
  - j) valorizzare e sostenere gli artisti e la produzione regionale pugliese mediante la circuitazione di spettacoli dal vivo e progetti artistico-culturali, che promuovano e diffondano l'identità, il talento e la cultura della Puglia nella stessa regione e in ambito nazionale e internazionale.
3. La Regione assicura la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento e alle progettualità del Teatro Pubblico Pugliese, sulla base di specifiche convenzioni triennali”.

- 29) L'art. 8 “Albo regionale” è sostituito dal seguente articolo “Ecosistema digitale integrato”:
- “1. La Regione Puglia si avvale di un Ecosistema digitale della Cultura e del Turismo per offrire servizi digitali integrati ed interoperabili finalizzati a diffondere e migliorare la conoscenza e la fruizione del territorio e del patrimonio culturale e naturale, a identificare e profilare i soggetti professionali operanti in Puglia nell'ambito della cultura e dello spettacolo, valorizzandone competenze e professionalità, a semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi.
  - 2. La profilazione dei soggetti professionali di cui al precedente comma 1 avviene nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di privacy, attraverso la definizione di idonei requisiti e parametri nell'ambito dei programmi triennali di cui all'art. 5 della presente legge.
  - 3. L'Ecosistema comprende servizi digitali finalizzati al business, alla formazione, alla comunicazione e alla promozione, alla partecipazione e all'incontro, oltre che all'interazione con la Pubblica Amministrazione e a una serie di cataloghi online relativi dell'offerta culturale e di spettacolo, al sostegno alla domanda, al patrimonio culturale (Carta dei beni culturali della Regione Puglia) e al patrimonio digitale (Puglia Digital Library).
  - 4. La dotazione finanziaria per il funzionamento dell'Ecosistema digitale integrato viene deliberata dalla Giunta regionale in misura comunque non inferiore all'1,5% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale”.

- 30) All'art. 9 "Convenzioni", al comma 1, sostituire "favorisce la realizzazione delle attività di cui all'art. 4, comma 1" con "realizza le attività di cui all'art. 4".
- 31) All'art. 9, sostituire il comma 2 con il seguente comma:  
"2. La Regione stipula altresì convenzioni, di norma pluriennali, con soggetti pubblici competenti nel settore dello spettacolo, delle attività culturali e creative e della valorizzazione del patrimonio culturale, nonché con i distretti, gli organismi e le associazioni di categoria e sindacali di settore maggiormente rappresentativi e con altri soggetti privati dotati di riconosciuta professionalità nei medesimi settori e adeguate risorse produttive, finanziarie e organizzative, che propongono e realizzano, anche con il coinvolgimento e l'apporto finanziario di altri partner pubblici e privati, progetti di elevata qualità artistica d'interesse regionale, nazionale e internazionale".
- 32) All'art. 9, al comma 3 dopo "regionale" aggiungere "nell'ambito del programma triennale".
- 33) All'art. 10 "Fondo unico regionale dello spettacolo" sostituire la rubrica con "Fondo regionale unico dello spettacolo e della cultura".
- 34) All'art. 10, al comma 1 sostituire "Fondo unico regionale dello spettacolo, di seguito denominato FURS" con "Fondo regionale unico dello spettacolo e della cultura, di seguito denominato FRUSC".
- 35) All'art. 10, sostituire il comma 2 con il seguente comma:  
"2. Il FRUSC è finalizzato a sostenere la programmazione regionale di cui all'Art. 5 della presente legge, con l'obiettivo di consolidare ed incrementare le attività nei settori dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, della cultura e della creatività, con priorità per i soggetti pubblici e privati già individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e per i soggetti di cui all'art. 11 della presente legge".
- 36) All'art. 10, al comma 3 sostituire "l'istituzione di apposito capitolo di spesa da iscriversi annualmente nel bilancio" con "appositi stanziamenti nel bilancio annuale e".
- 37) All'art. 10, al comma 4 sostituire "FURS" con "FRUSC", sostituire "istituzioni" con "Istituzioni" e sostituire "enti" con "Enti".
- 38) All'art. 11 "Istituzioni e organismi d'interesse regionale", al comma 1 sostituire "enti" con "Enti" e sostituire "fondazioni" con "Fondazioni".
- 39) All'art. 11, al comma 1 dopo "Fondazioni" abrogare "di cui all'articolo 12 del codice civile".
- 40) All'art. 11, al comma 1 dopo "legge" aggiungere "e alle normative nazionali".
- 41) All'art. 11, sostituire il comma 2 con il seguente comma:  
"2. Gli Enti, le Fondazioni, i Consorzi e gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo, del cinema, dell'audiovisivo, della cultura, della creatività e della valorizzazione del patrimonio culturale cui la Regione partecipa in qualità di socio e il cui statuto preveda la partecipazione di almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari, sono di diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono inseriti in

un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente”.

42) All’art. 11, dopo il comma 2 inserire i seguenti commi:

“3. Le istituzioni e gli organismi di interesse regionale concorrono alla implementazione di un Sistema integrato regionale delle Arti e della Cultura con il coordinamento operativo del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura.

4. La Regione assicura la dotazione finanziaria necessaria al funzionamento e alle progettualità delle Istituzioni e degli organismi di interesse regionale, sulla base di specifiche convenzioni triennali”.

43) L’art. 12 “Fondo di garanzia” è sostituito dal seguente articolo “Incentivazioni al sistema integrato della cultura e dello spettacolo”:

“1. È istituito un Fondo di garanzia finalizzato a favorire l'accesso al credito bancario da parte dei soggetti pubblici e privati con sede e stabile organizzazione in Puglia nei settori di cui alla presente legge.

2. La Regione può erogare finanziamenti agevolati e anticipazioni, anche attraverso l’istituzione di fondi rotativi e il ricorso a soggetti bancari o intermediari abilitati, in favore dei beneficiari dei programmi di cui all’art. 5 della presente legge.

3. La Regione pone in essere ogni utile forma di incentivazione, anche ricorrendo alla leva fiscale e/o alla concessione di contributi straordinari, per la nascita e lo sviluppo in Puglia di imprese di spettacolo, cinematografiche, culturali e creative, nonché in favore di soggetti privati che investono sul capitale di tali imprese o effettuano erogazioni liberali a sostegno di attività di spettacolo, cinema, audiovisivo, culturali e creative e di valorizzazione del patrimonio culturale.

4. Le modalità operative e di attuazione degli strumenti di cui al presente articolo sono disciplinate con appositi provvedimenti della Giunta regionale”.

44) L’art. 13 “Esecuzione” è sostituito dal seguente articolo “Consulta permanente per la Cultura e lo Spettacolo dal vivo”:

“1. È istituita la Consulta permanente per la cultura e lo spettacolo dal vivo con funzioni consultive e propositive rispetto alla pianificazione strategica e alla programmazione triennale di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. La Consulta è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Regione per la durata di cinque anni:

a) Assessore regionale con delega in materia di cultura, in qualità di presidente;

b) Assessori con delega in materia di cultura dei comuni capoluogo di provincia della Puglia e della città metropolitana di Bari;

c) Presidente della commissione consiliare competente in materia di cultura;

d) Presidente dell’Osservatorio regionale della cultura e dello spettacolo di cui all’art. 6 della presente legge;

e) Presidente del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura di cui all’art. 7-bis della presente legge;

f) i Rettori delle Università pugliesi;

g) i Direttori dei Conservatori di musica pugliesi;

h) i Direttori delle Accademie di Belle Arti pugliesi

f) tre rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nei settori della cultura e dello spettacolo dal vivo;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore;

h) tre rappresentanti scelti delle istituzioni e organismi di interesse regionale di cui all'art. 11 della presente legge.

3. La Consulta è sede di dialogo e confronto fra tutti i soggetti pubblici e privati operanti in Puglia in materia di cultura e spettacolo dal vivo e, a tal fine, organizza almeno due volte all'anno un incontro generale con gli Enti, gli operatori e i professionisti del settore.

4. I componenti della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso né alcuna forma di rimborso per l'attività svolta.

5. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla stessa con apposito regolamento interno approvato a maggioranza dei suoi componenti".

45) L'art. 14 "Disciplina transitoria delle attività culturali" è abrogato.

46) L'art. 15 "Norma transitoria" è sostituito dal seguente articolo "Norma transitoria":

"1. L'Osservatorio di cui all'Art. 6 della presente legge viene attivato alla scadenza naturale dell'Osservatorio regionale dello spettacolo già previsto dalla precedente normativa".

47) All'art. 16 "Abrogazione" nella rubrica sostituire "Abrogazione" con "Abrogazioni e norme di chiusura".

48) All'art. 16, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

"2. Il titolo della Legge Regionale 29 Aprile 2004, n. 6 è sostituito dal seguente: "Norme organiche in materia di spettacolo e attività culturali e creative".

49) L'art. 17 "Norma finanziaria" è sostituito dal seguente articolo "Norma finanziaria":

"1. Agli oneri rivenienti dall'approvazione della presente legge, per le annualità 2021-2022, si provvede, nell'ambito della Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale:

- mediante uno stanziamento annuale per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'art. 6 della presente legge non inferiore allo 0,2% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale;
- mediante uno stanziamento annuale per il funzionamento e le progettualità della Fondazione Apulia Film Commission di cui all'art. 7 della presente legge non inferiore a € 1.500.000,00;
- mediante uno stanziamento annuale per il funzionamento e le progettualità del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura di cui all'art. 7-bis della presente legge non inferiore a € 1.500.000,00;
- mediante uno stanziamento annuale per il funzionamento dell'Ecosistema digitale integrato di cui all'art. 8 della presente legge non inferiore all'1,5% della dotazione complessiva stanziata annualmente sulla Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del Bilancio autonomo regionale;
- mediante una dotazione annuale del Fondo di cui all'art. 10 della presente legge non inferiore allo 0,1 % delle spese correnti ricorrenti del Bilancio autonomo annuale della Regione Puglia;

- mediante uno stanziamento annuale per il funzionamento e le progettualità delle Istituzioni e degli organismi di interesse regionale di cui all'art. 11 della presente legge non inferiore a € 4.140.000,00;
- mediante uno stanziamento annuale per gli incentivi di cui all'art. 12, comma 3 della presente legge non inferiore a € 500.000,00.

2. A copertura dei succitati oneri si provvede mediante rimodulazione degli stanziamenti dei capitoli della Missione 5 Programma 2, Titolo 1 del bilancio pluriennale approvato per gli esercizi finanziari 2020-2022.

Per i successivi anni si provvederà mediante gli stanziamenti di volta in volta previsti in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

3. Le spese di investimento previste dalla presente legge sono prioritariamente finanziate, nell'ambito della programmazione regionale di cui all'Art. 5 della presente legge, a valere sui fondi strutturali europei e statali assegnati alla Regione. Eventuali ulteriori risorse, a valere sul bilancio autonomo regionale, saranno individuate in sede di approvazione dei bilanci di previsione, sulla base di specifiche proposte progettuali".

